# CAPITOLI MINERALI.

Filosofia se le passioni umane
Non veggi, con tutte le scienze vane.

BIBLIOTECA COLETTI
XXI
9
M 196
TREVISO

cato giavene
lia scolta p. Bartolo Sbarei in eredità Ragogna

# C A P I T O L I,

## ET ORDINI MINERALI

*Stabiliti dagl' Eccellentissimi Signori*

# SOPRA LE MINERE

## IN AGGIUNTA DEI VECCHI CAPITOLI.

*Et approbati dall' Eccelso Conseglio di Dieci.*

*Addì 14. Marzo 1670.*

Ad uso di me [illegible] e della famiglia [illegible] Mele per 37 anni
sotto l'ex Veneto, in Gennajo 1796 [illegible] Ritrovato.

Stampati per Pietro Pinelli, Stampator Ducale.

# CAPITOLI, ET ORDINI MINERALI

*Stabiliti dall' Eccelso Conseglio di Dieci*

ADDI' 13. MAGGIO 1488.

PER ovviar a molti inconvenienti, & scandali, che ogni zorno occorreva per le Buse, & Minere d' Alemagna, trà coloro, che cavava, & lavorava dette Buse, & Minere fù posto li Ordini, & Capitoli infrascritti *contegnudi, li quali per esser stati* da tutti li Signori laudati, & approbati, *sono stati univer*salmente da tutti, & in cadaun luogo, che se lavora Minere osservadi, & per li quali ogn'uno stij contento, & vivino in pace, e ridondi in grandissima utilità di tutti li Signori in el Dominio de quali se lavora tal cose, & prima.

1. Che una Compagnia non possi esser meno di tre persone, & questa non possi aver in una Montagna più di tre Buse.

2. Item cadauna Compagnia, che averà licentia, & auttorità di cavar debbia infra termine di tre dì segnar i luochi delle tre Buse dove i vorrà cavar, e tuor le sue misure: acciò altri, ovver altre Compagnie, che volesse cavar per virtù delle sue Licentie possi anche loro segnar, e tuor le sue misure, & far lavorar a suo beneplacito; Dechiarando,

che chi prima haverà la gratia, prima debba elezer i suoi luoghi dove vorranno far cavar.

3. Item, che uno non possa tenir le fattiche de un'altro più de zorni quindese, li quali passando; e non pagando la sua Mercede, il Mercenario possa dimandar le rason del Patron in quella Busa mediante la Giustitia, la qual se la domanderà dal Zudese, el sia obligado esso Zudese non solum investirlo; ma etiam diffenderlo, & cadauna Busa per zorni quindese possi dalla rason esser diffesa.

4. Item cadauno dove, & quando li piacerà possa lavorar, & esercitarsi in le sue rason non passando, nè eccedendo tamen i suoi Termini, ovver Confini, & se li paresse, ovver volesse cambiar i suoi primi segni dentro tamen li Confini, chi prima li fusse stati dati, debbia domandar licenzia al Zudese, & non la domandando perda le sue rason.

5. Item, che alcuno non possi perder le rason delle sue Buse in zorni Festivi, nè alcun altro il cui Soldo, nè Salario in zorno di Festa.

6. Se alcuno ingannerà alcun suo Compagno, overo torrà più utilità di quello li tocherà per la portion, & Carrattada sua, le rason sue vegna in li suoi Compagni se 'l serà provado esser così la verità.

7. Che uno senza consentimento de' Compagni non possa commetter ad altri la separation, cioè, la purgation delle Vene, nè la parte della Busa possi consignar ad altri strani senza saputa, & consentimento de tutti li Compagni.

8. Che alcuna Busa armada, investida, & fabricada de Legnami in la qual per un Mese continuo non si lavori, non possi per questo esser molestada, ne tolta, mà se la

Com-

Compagnia de chi sarà detta Busa non farà lavorar in quella subito il dì seguente da poi presa perda le sue rason.

9. Item, che cadauno, che vorrà tuor Busa debbia domandar la Investitura di quella al Zudese à questo deputato, & zurando, il qual remossa ogni fraude subito la debbia dar, & assignar, e di quella investirlo, & perchè in Alemagna si paga per ogni Investitura tre Craici, che sono Soldi quattro de quì staria ben dui marcelli, denotando, che in Alemagna questi tal Danari si deposita in una Cassetta per le spese occorse all' Officio sopra questo deputato.

10. Item, che cadauno sarà primo Inventor di una Minera, che manifestamente venga à luse, possi haver Passa tre più de mesura, che non ha cadaun' altro adherente, che non fusse stà Inventor.

11. Che niuna persona possi, ne de dì ne dì notte portar à vender Vene, che non fusse decimade, salvo, che con licentia del Soprastante di tal Decima, habbiando sempre il Bollettin del Zudese, il qual non vaglia, salvo, che per una volta per il qual Bollettin non habbi à pagar altro, che un Marchetto, & se alcuno comprerà Vene robade, overo venderà in Montagna, overo in Casa, sia punido colui, che l' haberà robade, che per la prima volta almeno perda un Membro, & incorrendo più de una volta in simil inconvenienti sia appiccado dove l' havesse furado dette Vene, il Comprador veramente, overo Compratori, che da questi tal, che havesse robado comprasse cosa alcuna, cioè Vene, ò altra cosa dependente da queste per la prima volta sia condannado in Danari, & dalla prima volta in sù perda un Membro almeno.

12. Messo, che sarà il Segnal, & sfesa la Terra per quelli, che havesse ottenuto licentia di cavar possi tegnir giorni otto, dapoi, che haveranno messo il Segnal, & sfeso la Terra senza lavorar, li quali passati, & non lavorando cadi immediate delle sue rason.

13. Item, che se l'occorrerà, che uno domandasse dal Zudese le rason de un'altro allegando esser passato il tempo, & il termine statuito à lavorar ut supra, colui, che serà accusado possi per doi Testimonij fide degni, & Alieni da ogni suspition provado haver lavorado, & mancando li Testimonij se debbi star à suo sagramento, & zurando lui solemniter, overo provado non habbi perso alcuna sua rason immò sia mantegnudo, e conservado in quella.

14. Item, che se'l nascerà alcuna differentia trà la Compagnia, overo li Patroni de una Busa, che 'l se debba star à quello dirà, & delibererà la mazor parte de essi Patroni circa el lavorar, o non lavorar, dichiarando, che la mazor parte se intenda non per il numero de Homeni di essa Compagnia, mà il numero delle portion, & se quelli, & quello della minor parte volesse, che 'l se lavorasse, in questo caso vada a notificarlo al Zudese deputado, & fazane far nota nei Libri auttentici, come per lui el vuol lavorar, come serà investido alcun'altra persona, questo tal, che haverà volesto far nota de voler lavorar, se intenda restar su le sue rason.

15. Et perchè sono alcune Buse, le qual se convien lavorar con il fuogo si dichiara, che dalla Festa di San Michiel fin alla Festa de San Zorzi, quelli, che vorranno metter fuogo in le Buse debbino metter fuogo meza hora avanti

il tramontar del Sol, & fatto il zorno seguente non lassi più brusar; mà occorrendoli lavorar più con il fuogo, in questo tempo lavori de notte; mà dalla Festa de San Zorzi fino a San Michiel, ch'è l'Instande, vogiando pur lavorar con fuogo possino lavorar de zorno solamente, e non de notte, & questo se fà perchè i Comuni sì per fuogo, come per fumo fossero oppressi, essendo sempre tenuti quelli lavorerà con li soprascritti fuoghi farlo saper a i Convicini quando i vorrà metter fuogo, acciocchè niuno riceva alcuno incommodo & non lo facendo saper siano tenuti a refar ogni danno, & interesse, che per tal fuogo fosse seguido, da esser provado il danno per doi Testimonij, risservando al Zudese oltra di questa la pena arbitraria.

16. Item, se alcuno, che se mette alla ventura a cercar Minere, & trova cosa, che li para bona non possa esser pervegnudo da altri per spatio de otto zorni à tuor la Investitura di essa Minera, mà non le facendo investir frà il detto termine possa quella esser data a cui la vorrà, non ostante, che lui fosse stato Inventor.

17. Se alcuno veramente Mercenario d'alcuna Compagnia, volendo esperimentar la fortuna, sia Cernidor, o Lavorador, over Famegio troverà alcuna Minera, overo Vena, tutto quello troverà sia di Patroni suoi, non intendendo questo il dì de Festa in li quali li Mercenarij sono in sua libertà, perchè i non livra soldo.

18. Et se nelle Buse da cima, in mezzo, overo da pè della Montagna li occorresse ruina, ò sagitta, overo alcun'altra diversa fortuna, ò caso sinistro, che non si potesse lavorar in esse Buse, oltra il termine di sopra specificado, che

per questo non s'intenda haver perse le sue rason, mà siano obligati li Patroni di detta Busa dar notizia al Zudese, & visto el Zudese lo impedimento legittimo li slonga el termine con quella più habilità, che a lui parerà, habbiando sempre esso Zudese la Giustizia avanti li occhi, & rispetto alla utilità del suo Signor.

19. Se alcun torrà Legnami, overo Tavole, overo altro di qualunque sorte de Instrumenti di Vene, che non sia de sua rason la pena de tali Malfatori stia in arbitrio del Zudese à punirlo aspramente, & far pagare el danno à quelle persone fossero stà oppresse, & per lo simil non ardisca alcun ruinar, nè guastar edificio alcun de alcuna, persona, ancora, che tal Edificij fusse di Buse abbandonate.

20. Item, niuno Lavorador pressuma andar in le Buse de altri senza licenzia della Compagnia de tal Buse, & questo per oviar à molti scandoli, & Lite, le quali non dechiaro, perchè seria longo scriver.

21. Et è da saper, che le misure d'una Busa all'altra sono Passa 21. in altezza, over bassezza; mà per tresso s' estende usque ad infinitum, tutta volta da una banda, dapoi l'haverà trovà el Filon, & se 'l fusse dò Buse una appresso all'altra, che se venisse à scontrar, & trovar pur assai Vena, l'è da saver, che quelli havessero havuto Investison nella prima Busa puol andar, & cazar questi, ch' avesse havuto la seconda Busa dapoi, & se quello della seconda Busa comparesse davanti el Zudese, & dir voler andar à cavar verso quelli, ch'havesse havuto la prima Busa, trovando Vena, ò Filon, quelli primi non puol cazar, perchè così come el primo hà cazà el secondo, così il secondo non puol

intrar

intrar nelle rason del primo; Dechiarando questo esser uno delli principali Ordeni da esser advertidi per evitar tutte le Lite potesse occorrer, & per questo in simil casi si fa metter li segni con li Compagni, & mesure di questa cambiatione da primo à secondo, & da secondo à primo, acciocchè uno non venga nelle misure dell' altro.

22. Cadauna Compagnia, ch' abbia trè Buse puol liberamente intrare, & passar in cadauna delle sue Buse dove hanno rason, & attion in altre veramente non.

23. Et è da saper, che se l' occorrerà, che per influentia de Acqua, che resorzesse à caso, overo per *qualche Fiumara* el fosse oppresso, che qualche uno fosse impedito a lavorar, in questo caso questi tal oppressi per le Acque habbiano un' Anno, & un dì di tempo a pensar remedio contra dette Acque, nel qual tempo non sia cazudi delle sue rason, & passando il detto tempo, & non principiasse come è detto, habbia perso le sue rason.

24. Et se alcun *se farà investir de qualche* Acqua per voler con quella descoverzer, Vena, & per sua industria tegneranno serrada detta Acqua, & aperta, come li parerà per modo, che con questa vegnando a descoverzer *buona* summa de paese, che havesse Vena tutto quello, che havesse descoverto sia de sua rason, dechiarando tamen, che questa Acqua non possi esser messa adosso de Buse d' altre persone.

25. Se l' occorresse differentia in qualche Investi*son* de Buse da persona à persona chi avesse più attion, ò *rason* el Vicario, over Zudese sopra questo deputado le *cose* dubbiose debbia tegnir per dubbiose, ne non farle *chiare*; mà pendendo queste differentie quella parte, che *proseguisse* à la-

vorar non s' intenda per quello aver più rason dell' altre parte, che non fusse lavorade, cioè, che non fesse lavorar, & questo fin à rason cognossuta.

26. Se alcuno per non lavorar, aut alio quovis modo havesse per sole sue rason, che l' havesse in qualche Busa, una, over più & andasse dal Zudese à dimandar nova Investitura di quelle medesime, el Zudese lo debbia investir non essendo prima investido alcun' altra persona.

27. Se alcuno vorrà cavar in Montagna, Campo, o Prado di alcuna particolar persona dapoi, che l' haverà havuto l' Investison dal Zudese deputado sopra de ciò, sia prima tenuto remagnir d'accordo con quella particolar persona de chi fosse il fondo, & non facendo la sua Investison non le vaglia niente, & non possi cavar.

28. Comandiamo etiam efficacemente, che se per alcuno sarà occultado alcuna Sfessura de Vene, quel tal sia punido Criminalmente in la persona sua, & anche in li suoi beni, se 'l ne haverà.

29. Item, se 'l serà agitado Causa, over Lite alcuna davanti Zudese, dalla qual alcuna delle parte se volesse appellar al Signor, sia obligado el Zudese mandar sotto bolla al Signor tutti li Atti, Scritture, & Processi, che davanti da lui sono stà agitade ben, & fidelmente sotto debito de sagramento, e indigniation del suo Signor, & pendendo la differentia, over Apellation, per questo non si debbia restar de lavorar; ma la Vena, & lo haver, che se caverà, debbia star in sequestro, & in Deposito sin à rason cognossuda, & colui per chi venirà la Sentenzia in suo favor sia obligato pagar la spesa fosse fatta in cavar la detta Vena, o haver

volta

volta, havendo tegnu conto l'altra parte di quello l'haverà speso per persona idonea.

30. Se alcun vorrà vender, ò per altro modo alienar le parte, che l'havesse in una, ò più Buse, sia tenuto il Comprador, & il Vendador farlo in presenzia del Zudese, el qual debbia far notar tal Vendita, over Alienation al suo Scrivan zurado destinta, & ordinatamente per sedar Lite, & ad perpetuam rei memoriam.

31. Item, con ogni efficacia comandemo, che tutte le Buse dove se lavora siano ben armade, & sufficientemente investide di Legnami, acciò li Lavoradori possino senza alcuna paura in quelle lavorar.

32. Se il serà alcuna persona, che se dia a industria de tagiar Legne, ò far Carboni per vender a quelli, che hanno Minere possi esser investido per passi quaranta de Bosco per longhezza della Montagna; & per altezza possi andar fino alla sumità di quella; quelli veramente, che havesse Buse, over Fusine da colar Vena possa esser investidi de quattro fiade più, che è sopradetto, & questo se fà acciochè i Legnami, e Carboni non siano subtratti delle man à coloro, che volesse far lavorar per mancamento delli quali fossero impediti, le qual Investiture de Boschi el Zudese, e Scrivano siano tenuti scriver in un Libro particolar ordinariamente come fanno delle Investiture delle Buse, nè possar haver più pagamento di quello, che hanno delle Minere, sotto pena de privation de i loro Officij.

33. Item, che il Zudese con li suoi Deputadi, una volta al Mese sia tenuto sotto debito de sagramento de far con li suoi Zuradi le rason delle Buse à cadauno, si che ogni uno

ſappia la portion della ſpeſa, che haverà toccado in detto Meſe, delle qual tutte coſe ſe debbia tenir diligente ſcrittura.

34. Et ſe l'occorrerà, che alcun Mercenario per qualche ſua neceſſità, ò volontà voleſſe eſſer pagato avanti, che il Zudeſe haveſſe fatto le raſon del Meſe, come per il Capitolo di ſopra è detto, ſia tenuto el Zudeſe in termine di tre zorni averli fatta raſon delle ſue Mercede, acciò immediate el poſſa conſeguir il ſuo pagamento.

35. Se alcuno ſe vorrà informar dal Zudeſe per il Libro delle Inveſtiſon per conſegiarſe ſe 'l die comprar le raſon d' altri, ò non che il Zudeſe ſia tegnudo moſtrarghe le raſon de colui, che vuol vender, acciò, che 'l Comprador poſſi con ſincero animo comprar.

36. Tutti li Atti, che potrà occorrere per differentie di queſte Minere ſiano tenuti in un Libro particolar, & così le diffinitioni, & Sententie di eſſe differentie, & queſto perchè in ogni evento le differentie, & Lite poſſano eſſer diffinite de ſimilibus ad ſimilia.

37. Ordinemo etiam, & comandemo ſe 'l ſerà una, o più perſone, ſia di che condition eſſer ſi voglia, che perturberà il lavor delle Minere, sì con inſidie di parole, come di fatti, comandemo, che queſti tali ſia ligadi, & menadi alla Città Noſtra con Proceſſo auttentico delli misfatti, che haveranno operato, & habbiano a eſſer puniti, & ſe da una volta in ſuſo alcuni, over alcuni incorrerà in ſimili inconvenienti, la punition non poſſi eſſer manco d' un Membro, & Banditi dal Territorio, ove l'aveſſe commeſſo l' inconveniente, nel qual laſſandoſi poi trovar ſiano incorſi a ſupplicio di perder la vita.

38. Item,

38. Item, che il Zudese, over Vicario con li Deputati di questo, siano tenuti a strenzer per Giustizia le Opere, & Manoali, che seranno tolti a lavorar in queste Minere, lavorar hore otto continue trà il zorno, & la notte, & tolte le Opere per tanto precio alla settimana quanto li serà promesso debbia liurar Soldo per li zorni lavorenti, videlicet; una settimana è sei giorni lavorenti essendo doi giorni di Festa, non die esser paga, se non per giorni quattro, & così sussequentemente per rason; mà esse Opere il Sabbato à mezzo giorno, s'intenda haver compito la sua settimana.

39. Si dichiara, che alcun Capo, o Soprastante di Opere non possi tegnir, nè far tegnir Taverna, nè vender Pan, Vin, Formazo, Carne, Drappi, Ferro, nè altra Mercantia all'opere, che lavorasse sotto di lui, sotto gravissime pene, & scritture, & questo se fa acciò, che essi Soprastanti per ingordisia da vender la sua roba, non habbia cason da tuor triste Opere, alli quali Capi, & Soprastanti per il Zudese, & per li Deputadi li sia dato solenne sagramento di far ben, & realmente il suo dover, & che el facci le opere siano sollecite a lavorar, & quando se parte la Vena l'è usanza in Alemagna de dar un Pasto à tutti i Lavoranti, chi hanno lavorato, & cavato detta Vena della Busa su il qual Capitolo è stà qualche pur contention per modo, che hanno redutto il Pasto in compensation di cinque Craici per huomo, che sono otto Marchetti, & così si haverà à dar otto Marchetti per uno per non star in contesa, e questo sia per suo beverazzo.

1488. *Die* 13. *Maij*. *In Conſ.* X.

*Conſulente Collegio*.

MUltè, & innumerabiles conceſſiones factæ jampridem fuerunt per Dominium Noſtrum tam per Conſilium Noſtrum Rogatorum, quàm ex illius auctoritate; multis tàm Nobilibus, quàm Civibus Noſtris quàm aliis; Quod in variis, & diverſis locis montanis poſitis in dictionæ Noſtræ poſſint fieri facere excavationes Minerale, quæ multi immo major Pars, ut videtur, occupant, & infruttuoſas, tam pro ſe, quam pro Dominio Noſtro tenent per modum, quòd niſi attendatur fideli, & ſapienti, ut ab homine, & hujuſmodi negotio peritiſſimo Conſilio nunc propoſito, & lecto præſentato Dominio Noſtro per egregium militem D. Antonium Caballis Dominium Noſtrum non ſit ſenſurum illud beneficium, & commodum, quod omnes alii Dominii, tàm Alemaniæ, quàm alii ſentiunt ex hujuſmodi conceſſionibus, & ſit omnino de opportunitate remedij providendum ea propter.

Vadit Pars, quòd auctoritate hujus Conſilii Partitum, & requiſitio propoſita, & contenta in ſupplicatione, ſive ſcriptura nunc lecta acceptetur, & confirmetur cum omnibus Capitolis eidem adjunctis continentibus, ordines, modos, & formas quæ in hujuſmodi excavationibus, & locis Mineralibus ſervantur in Alemania plena Corte, ut apparent Juſtitiæ, & honeſtatis, & conſequenter omnes conceſſiones ad hanc uſque diem quibuſcumque perſonis factæ & ſint, qui eſſe

velint

velint revocentur, & pro revocatis habeantur; & haberi mandentur in tantum quod super eis fiat, & serventur quantum per suprascriptam supplicationem dictum, & justissimum commemoratum est, excipiendo ab hoc ordine illos, qui post gratias, & concessiones habitas actualiter laborant, & respondent debitam Decimam, vel quantum debent, & tenentur per formam gratiarum, & concessionum suarum Dominio Nostro, qui tamen, & ipsi venire teneantur, & debeant ad Dominium Nostrum accepturi confinia, & ut intelligi possint de prædictis omnibus hominibus habentibus gratias, & concessiones, & de laborantibus, vel non, proclamari cras mane debeat in Schallis Rivoalti, & similiter fiat in Terris, & locis Nostris, quod omnes prædicti debeant in termino unius Mensis proximi se se præsentare Capitibus hujus Consilij cum eorum gratiis, & concessionibus quo termino elapso, & ipsis non comparentibus intelligatur ex nunc cecidisse ab omni beneficio gratiarum, & concessionum prædictarum.

Præsens verò Pars revocari, vel suspendi, vel aliter contra ipsam fieri non possint nisi pro duo tertia hujus Consilii congregati ad perfectum numerum XVII.

# CAPITOLI, ET ORDINI MINERALI,

*Stabiliti dagl' Eccellentissimi Deputati sopra le Minere, & confermati dall' Eccelso Conseglio di Dieci in aggiunta dei Vecchj Capitoli.*

APplicati Noi Deputati dall' Eccelso Conseglio di Dieci sopra le Minere a tutto ciò, che conferir possa al servitio delle medesime, & a levar tutte le cause di Litigij frà gl' Investiti, habbiamo in obbedienza di Decreto dell' Eccelso Conseglio aggiunte le infrascritte dichiarazioni a gli antichi Capitoli Minerali senza derogar punto alla forza di essi nel rimanente.

Primo. Che ogni uno, se ben Estero, che è capace d' haver Beni stabili nello Stato possi anco haver, e tener Minere in una, e più Montagne tanto per pubblica Gratia d' Investitura concessali da Deputati sopra le Minere, quanto per compreda, Obbligatione, Cessione giuridica fattali da altri già Investiti con Costituto nel Magistrato de Deputati medesimi, ma non possi già esser concessa a qual si sia Persona, o Compagnia Gratia di più di una Investitura in una Montagna, o Valle circonscritta, & confinata dal Pubblico Soprastante di essa, con la presenza, od assenso del Sopraintendente delle Minere da esser approbati essi Confini sempre dal Magistrato, & registrati pure nel Libro dell' Investiture ad perpetuam rei memoriam: Potendo però ogni Investito, o Cessionario, che fosse haver parte in più Compagnie effettive di altre Minere, benchè situate nell' istessa Valle, o Montagna.

Se-

Secondo. Che in virtù di eſſa unica Inveſtitura poſſa la perſona, o Compagnia inveſtita far, & ſegnar fino a tre Buſe, ma non più in una Regola, o Valle, o Montagna limitata come ſopra, quali tutte poſſano haver nome, & privileggio di Miſure ſopra, & ſotto Terra; ogn'una con li ſuoi Scoli, & reſpiri, che ſaranno riconoſciuti utili, e neceſſarij da quel Sopraſtante, quali Scoli però, & reſpiri non poſſano haver nome, nè privileggio alcuno di miſure, nè ſotto, nè ſopra Terra, ſe non nel caſo, che ſcoprendoſi Minera in eſſi voleſſe l'Inveſtito commutarle una delle tre Buſe ſopra nominate nel detto Scolo, o reſpiro; ſi come è ſempre lecita in virtù del Capitolo quarto ad ogni inveſtito la cambiatione delle tre Buſe ſteſſe dentro i Confini della Montagna, o Valle limitata con licenza del Sopraſtante però, & eſpreſſa rinuntia a pubblica diſpoſitione della Buſa cambiata.

Terzo. Che chi prima ſarà inveſtito, primo poſſa anco fare, o ſegnare li lochi delle tre Buſe permeſſeli dall' Inveſtitura, nè poſſa mai perder la ſua antianità; mà ſe da poſteriori Inveſtiti li ſarà fatta pubblica intimatione di far, e dichiarar li lochi di eſſe trè Buſe, in tal caſo ſia obbligato nel termine di trè giorni ſtatuito dalle Leggi, far, ò ſegnar li lochi da eſſer notati, & regiſtrati dal Sopraſtante Pubblico, dove li piacerà entro li Confini della Montagna, ò Valle, pur, che ſiano in ſiti liberi, cioè diſtanti dalle Buſe fatte dagli altri Inveſtiti almeno paſſa vintiuno, overo vintiquattro per prerogativa da chi haveſſe trovato il Filon nella ſuperficie della Terra; Et non facendo, ò ſegnando eſſe Buſe come ſopra, in tal caſo perda il detto primo Inveſtito il ſolo privileggio dell' antianità per quelle Buſe, che gli

Assegnazione dei confini à tre buse

man-

mancasse a fare, lo segnare; & sia permesso al posterior Investito di farle, & dissegnarle avanti di lui; Restando però al decaduto dall'antianità il Jus di far, o segnar le sue tre Buse in altri siti liberi quandocumque.

Quarto. Che la misura sotto, e sopra Terra di ogni Busa s'intenda passa vintiquattro di piedi cinque a favor del primo ritrovator del Filon, & vintiuno solamente per tutte le altre sue Buse, & similmente così per gli altri Investiti; così, che sopra Terra non possi far Busa, Scolo, o respiro alcuno de cætero, se non in distanza di passa vintiquattro, o vintiuno respettivamente ad ogni Busa fatta, ò segnata prima giuridicamente da gli altri. Nè sotto Terra sia lecito ecceder col cavamento più di dette misure di passa vintiquattro, o vintiuno respettivamente nell'istesso corpo del Filon ritrovato, che sia, & ciò per tresso, o per profondo in infinito, cioè con un quadrato continuo alla grossezza, & lati di essa misura verso una sola parte ad elettione del ritrovatore; ma venendo a mancare o peggiorare esso infinito, volendo il Possessore cambiarlo possa sempre farlo, essendovi Filon libero, mà con licenza inscritto del Soprastante, & rinoncia del primo Investito a beneficio di chi colà penetrasse.

Quinto. Che uno, che possede più Buse per Investitura, o per Cessione possa far lavorar dove, quando, & quale di esse li piacerà, mà facendo lavorar in una sola, non possi conservar la ragione, che di trè Buse, o segni, & così a proportione nelle altre.

Sesto. Che uno Investito, o Cessionario, che non posseda, od habbia fatto in una Montagna altro, che una sola

Busa,

Busa, non perda mai la ragione della proprietà di quella, sin che la mantiene aperta ancor, che per impotenza, od altro impedimento non le facesse lavorar, mentre è assai, che li Confinanti possono profittarsi del di lui otio sotto Terra, e sopra Terra, gli venga tolta la ragion delle due altre Buse, o segni da ogn' uno, che voglia investirsi.

Settimo. Che il primo goda sempre sotto Terra l' antianità del posterior Investito, dovendo il posterior in caso d' incontro, o di sbusar in Vena, ò Filon ritirarsi solo passa vintiuno, over vintiquattro dalla Busa del Filon prima ritrovatrice, cioè lasciar debba non più, che *detta misura* di Filon al primo Investito, quale in tal caso possa esser astretto dal posterior, o secondo Investito ad eleggere, e dichiarir il suo quadro infinito, o perpetuo da una sola banda, dove li piacerà, *acciò il secondo possa prendersi la sua giusta misura nel sopra più del Filon, restandovene*, o andar cercando sua ventura, dove più vorrà fuori della misura, & infinito dichiarato dal primo, come è di *Giustitia*, & di pubblico interesse per la Decima; mà incontrandosi, ò sbusandosi in Fosso, o Stol, non in Vena, debba il posterior Investito, ò Busa fatta, che sia posteriormente ritirarsi solo passa trè dal vacuo del Fosso, ò Stolo sbusato, od incontrato, & poi proseguir il suo viaggio in sito libero dalli infiniti dichiariti, dove li piace.

Ottavo. Che ogni uno, che notifica una Minera antica, ò nova chiusa, od aperta in sito libero, non fatta, o segnata giuridicamente da alcuno Investito da Deputati sopra le Minere, habbia tempo Mesi sei ad aprirla, & pigliarne l'

Inve-

Investitura, quale sia prima data a lui con facoltà di far fino tre Buse come sopra, & poi successivamente alli altri, che richiedessero nella stessa Montagna, mà non prendendo il Notificante l'Investitura al detto tempo sia, e s'intenda essa Minera notificata pubblici Juris, per disporne come parerà: Dovendo li Deputati stessi tener un Libro particolare di dette Notificationi utilissime al Pubblico, e privato per lo scoprimento delle Minere. Dichiarando però, che non si possi notar, & accettar Notificationi, o Denoncie di Buse fatte; ò segnate da persone, ò Compagnie Investite, benchè asserte, inculte, & *otiose*, se non appare esser stata prima la persona, ò Compagnia Investita avanti il Vicario, acciò possa diffendersi, e dir delle sue raggioni, giusta il Capitolo decimoterzo; mà bensì possano li Soprastanti, quando una *persona, ò Compagnia havesse più Buse aperte, ò segnate*, & stasse effettivamente Mesi sei senza far lavorar in alcuna di esse, per conservar anco le ragion dell'altre, confiscarle tutte, eccetto una sola ad elettione del Possessore.

Nono. Et acciò, che ogni uno, che voglia avventurar di scuoprir Vene, e Metalli preciosi resti assicurato della Pubblica gratia, che ritrovando ricche Minere anco d'Oro, & Argento non li sarà inferito imaginabile pregiudicio dal Jus regale, si dichiara, che questo non hà ad haver loco, che nella sola parte del Transito sotto Terra, dovendosi nel resto osservare anco per il Pubblico parimenti li Ordini Minerali col prendersi una sola misura ad infinito, & valersi dell'istesso Jus privato nel cavamento. Et mentre nell'Anno *1666.* restò dal Magistrato delle Minere stabilito, & ingionto

nell'

nell' Investiture, che quelli cavassero dalle loro Minere, Oro, & Argento, oltre il pagare una Decima della Vena, o Chissi cerniti, dovessero contribuire un' altra di tutto l' Oro, & Argento, che potessero cavare dalle loro portioni Decimate: & che il Pubblico potesse con il terzo della spesa participare nel terzo del cavamento della Minera: Resti hora dichiarito, che gli Investiti, ò Ritrovatori di Minere d' Oro, & Argento siano liberati dall' obbligo della doppia Decima, & così dal terzo sudetto, onde prendano animo d' avventurarsi, & siano assicurati della Pubblica Gratia; Dovendo bensì rimaner ingionto, & confermati in essi quello di portar tutto l' Oro, & Argento nella Pubblica Cecca per esserli prontamente restituito battuto in Monete, retratte le solite spese della Cecca, & siano nel sudetto Capo regolate le Investiture.

Decimo. Et ricercando la Pubblica Pietà, che sia amministrata Giustizia ugualmente a tutti, nè possa il Povero esser oppresso dal Ricco, acciò si proceda con li riti delle Leggi, sia stabilito, che doppo concesso l' Investiture dalli Deputadi alle Minere, tutte le controversie, che potessero nascere per l' elettione de lochi, distanze sopra Terra, & misure sotto Terra in occasione di scontra, ò sbusar in Vena, o non Vena, come anco sopra Conti di spese frà Compagni, differentie frà Operarij, & simili, siano prima viste, intese, considerate, & giustificate dal Soprastante del Luoco, col mezzo de i Giurati, & Esami proprij de Testimonij giurati, qual poi debba metter in scritto con giuramento il suo parere, a che non volendo acquietar le parti siano rimesse con le Scritture al Vicario di quel Territorio, qual

qual udite le parti, anche occorrendo con visione del loco, faccia la sua Sentenza giurata, con appellatione a Deputati sopra le Minere.

( *Alvise Priuli Proc. Deputato.*

( *Giacomo Donado Deputato.*

( *Gio: Francesco Sagredo Deputato.*

# Indice

Cap.lo 1.mo Che una Compagnia, meno di tre persone
non possi aver meno di tre Buse ------- F. 1
Cap.lo 2.do Cadauna Compagnia autorizzata, abbia tre di segnar
le tre Buse, e le sue minere, a comodo delle al-
tre Compagnie, dichiarando chi primi averà la
grazia, prima debba elezer i suoi luoghi --- 4. ter
Cap.lo 3.o Che non si possi tener le fatiche e mercedi più di
giorni 15 ------------ 4. ter
Cap.lo 4.o Cadauno q.do li piacerà possa lavorar su le sue ra-
son, non eccedendo li confini, volendoli cambiar
debba demandar al Pr.co aliter perda le sue rason - 4. ter
Cap.lo 5.o Non possa nessuno perder le sue rason in gior-
no di Festa, ne meno il salario -------- 4. ter
Cap.lo 6.o Se alcuno ingannerà il Compagno, perda le sue ra-
son ---------------- 4. ter
Cap.lo 7.o Non si possa far separazione della vena senza il con-
senso de Compagni, ne vender la Busa ----- 4. ter
Cap.lo 8.o Una Busa armada, per un mese non perda la sua
rason, abbenche non lavorada, mà il zorno dopo
perda ---------------- 4. ter
Cap.lo 9.o Chi vorrà tuor una, o più Buse debba aver licen-
tia dal Pr.co ------------ 4. ter
Cap.lo 10.mo Il primo inventor di una minera, possa aver
passa tre più di un altro non inventor ---- 4. ter

Cap.o 11.mo Senza licenzia del Vic.o, ne di giorno, ne di notte possa vender vena, e non debba valer d.ta licenzia, se non p. una volta - Se alcuno roberà vena punirlo severa.te — — — — — — — — 5-

Cap.o 12.o ~~Se uno domandasse le rason d'un altro, allegando~~ Posto il segnal, e stesa la serra per quelo incorrà la licenzia possi segner giorni otto, non lavorando perda le sue rason — — — — — — — — 6-

Cap.o 13.o Se uno domandasse le rason d'un altro, allegando esser passato il tempo, capitolo dichiaratorio — 6-

Cap.o 14.o Differenze tra Compagni - Dichiarazione — — — 6-

Cap.o 15.o Alcune Cose conviene lavorarle col fuoco, dichiara che da S. Michiele fino a S. Zorzi debbano metter fuoco — — — — — — — — — — 6-

Cap.o 16 Qualche persona venturando a cercar minere, e ha la fortuna, non possa esser prevenuto d'altri per spazio d'otto zorni a tuor la investitura, aliter ed — — 7-

Cap.o 17.o Qualunque Mercenario, lavorador, o fameggio di qualche compagnia minerale troverà qualche minera o vena fra delli Patroni, non intendendo li giorni di Festa — — — — — — — — — — — 7-

Cap.o 18.o Accadendo qualche rovina, o altra disgrazia, che non si possa lavorar, oltre il termine prescritto per questo non perda le sue rason, siano obligati dar notizia al Vic.o, che prolungherà il termine — — — — — 7-

Capo 19. Danni che verranno fatte alle minere d'altre perso-
ne agl'edefficij, armature, ò altro ——————— 8.
Capo 20. Nessun lavorador non si faccia lecito andar in lebuse
d'altri senza licenza della Compagnia ——— 8.
Capo 21. Misura sotto, e sopra terra, ordeni principali —— 9.
Capo 22. Chi hà tre buse, può liberamente intrare, e passar nelle
altre ——————————— 9.
Capo 23. Qualche influenza d'acqua accadendo, che impedis-
se il lavorar, in tal caso habbiano un anno, ed cadi
à pensar il rimedio, passato detto tempo cada ——— 9.
Capo 24. Invertitura di qualche Acqua per derovere per mi-
nere ——————————— 9.
Capo 25. Differenze sopra buse invertite da persona à per-
sona ——————————— 9.
Capo 26. Se alcuno per non lavorar, una ò più buse debba
ricorrer dal Vicario per nova invertitura ——— 9.
Capo 27. Se qualche persona ritrovasse qualche segno mine-
rale in campo, ò prado di particolar persona sia
tenuto pagar il fondo ——————— 9.
Capo 29. Dopo la decisione del Vicario possa appellar al superiore
con quei ordini prescritti in questo Capitolo — 9.
Capo 30. Nelle vendite delle minere, ò buse si debba far-
lo alla presenza del Vicario, e scriver debba il suo
Cancelliere ——————————— 9.
Ed in fine del presente, che proibisce con proclama
che nessun Nodaro possa scrivere —

Cap.o 31. Che le Buse, ove si lavorano siano ben armate — 11.
Cap.o 32. Investitura de Bosco per passi 40 per larghezza, e altezza fino alla sommità, per far legne, e Carboni per le Minere — — — — — — — — — — 11.
Cap.o 33. Che il Vi.co sia tenuto una volta al mese far le rason delle Buse à cadauno — — — — — — — 12.
Cap.o 34. Se qualche creditore volesse pagato avanti il mese, il Vi.co debba farlo nel termine di giorni 3 — 12.
Cap.o 35. Che il Vi.co sia tenuto vender in forma al caso che uno volesse comprar la minera d'un altro — 12.
Cap.o 36. Tutte le Carti, atti, e sentenze, ed ogni differenza sia il tutto registrato in Libro particolar — 12.
Cap.o 37. Chi perturberà si con insidie di parole, come di fatti, fatto il processo, e rilevati siano castigati — — — — — — — — — — — — — 12.
Cap.o 38. Che il Vi.co sia tenuto à strenzer per giustizia le opere de Canopi à norma di questo Cap.o — — 13.
Cap.o 39. Dichiara che alcun Capo, o soprastante di opere non possi tegner, ne far tegnir taverna, ne vender pan, vin, formaggio, carne, ne d'altra sorte — — — — — — — — — — 13

Indice Capi nuovi


Capo primo Ogni estero possa ottenere ò comprare investiture 16
Capo 2do In virtù d'unica investitura possa avere tre buse, e non più — — — — — — — — — 16
3.o Quel primo che sarà investito, possa far segnar li lochi delle tre buse, se da posteriori investiti sarà obligato à dichiarar nel termine di tre giorni — — — — — — — — — — 16.
4.to Regola p le minere sotto, e sopra terra, il primo ritrovator dei filoni abbia passi 24 — — 16
5.to Chi possede più buse, possa far lavorar, dove, e quò piacerà; facendo lavorar una sola non possa conservar che tre buse — — — — — — 16.
6.to Che un investito, ò cessionario, che non posseda in una montagna, che una sol busa non perda la ragion di quella che mantiene aperta, che per impotenza, ò impedimento non la facesse laborar — — — — — — — — — 19
7.mo Che il primo goda sotto terra l'anzianità del posterior — — — — — — — — — — — — 19.
8.o Quello che notifica una minera antica, ò nova chiusa, od aperta in sito libero — abbi mesi sei ad aprirla — — — — — — — — — — — — 19
9.o Assicurazione della Sua grazia, p qualunque sorta di minera, — ogni questione debba essere finita avanti il Giudice — — — — — — — — — — 20.

Tariffa per l'Off.o Minerale

All'Ill.e Sig.r Vicario

| | |
|---|---|
| Per ogni notificazione, e registro in Protocolo ------ | L 6: 4 |
| Per ogni licenza di poter travaglia a norma delli ss.ti | 6: 4 |
| Per ogni Cavalcata, e sopraluoco à richiesta delle parti, oltre gl'altri impieghi à tenore della Tariffa, in Campagna, ed entro le Chiuse per ogni giornata ------------------ | 49: 12 |
| In montagna, e fuori delle Chiuse -------- | 99: 4 |
| Per assegnare li confini, e riconoscere la situazione come sopra ------------------ | |
| Per licenza del Consesso, e registrata -------- | 12: 6 |
| Per ogni licenza di estraere li minerali fuori della giurisdizione ------------------ | 3: 2 |
| Per ogni sottoscrizione di Lettere Citatorie, ussispensive a magistrati, ò altri Giudici in terra ferma -- | 6: 4 |
| Per scorta ò sia passa porto p condur li generi minerali in Venezia ò altrove ---------- | 4: |
| Per qualunque sentenza contumaciale sopra citazioni p cadaun nome ------------ | =12 |
| Per ogni sentenza contumaciale in causa deppedata -- | 6: 4. |
| Per li depositi fino alla suma di L 100 ------ | =12. |
| Per il Lievo -------------------- | 3: 4. |
| Da L 100 in sù fino L 300 ------------ | 6: 4 |
| Da 300 in sù a qual si voglia suma -------- | 24: 16 |
| Per licenze, e giurar Testimonij sopra Capitoli ò altro sopra cadaun testimonio esaminato -------- | 2: |

Segue

Per giornate che impiegasse nell'esaminar testimonj per ogni giornata ---------------- 12:8
et abbia inoltre per ogni testimonio esaminato sopra ogni capitolo con interrogatorj per cadaun Capitolo ---------------- 2:
non essendo interrogatorj ---------------- 1:
Per decreto legittimante interrogatorj ---------------- 3:2
Per ogni giuramento da darsi alle parti conten.ti ---------------- :10
Per dispute di cause ò prove con la petizione e duplica da essere pagate per metà dalle parti per ogni mezza ora ---------------- 6:4
Per la visione, e lettura d'ogni processo, e plico per ogni carta ---------------- :4
e per li cumari per ogni carta ---------------- 4
Per le Tasse di mercedi, ed altro per lira ---------------- :2

Tariffa per il Sig.r Cancelliere del Nob.e Off.o minerale

Per la notificazione, e registro ---------- 3: 2
Per ogni licenza di poter travagliare minere di Cadauna - 3: 2
Per ogni Cavalcata, e sopraluoco a richiesta delle parti, oltre gli altri impieghi a tenore della Tariffa, in Campagna, ed entrò le Chiuse per ogni giornata ---------- 24: 16
in montagna, e fuori delle Chiuse ---------- 49: 2
Per assegnare li confini, e riconoscere la situazione come sopra ----------
Per licenza di Forno, e registrata ---------- 6: 4
Per licenza di estraere li minerali fuori della giurisdizione ---------- 2: 11
Per ogni copia della notificazione ---------- 2: 8
Per ogni lettera Pub.a ---------- 6: 8
Per ogni rescritto ---------- 4: 16
Per ogni nota di presentazione di Sup.e lettere ---- 2:
Per le responsive ---------- 2: 8
Per cadauna lettera di Citazione, che si mandasse fuori dovendo ~~tener~~ tener registro ---- 2: 8
P. lettere de magistrati, o d'altri con sentenze o altre carte da far eseguire ---------- 4: 8
Per lettere d'informazione al Governo, o ad altro mag.to ad instanza ---------- 2: 8
Per ogni carta di Processo ---------- 2:
Per ogni mandato, ed anco citazione de testimonj - 1: 4
Per ogni attestato o fede che rilascierà --- 2: 8

| | |
|---|---|
| Per ogni costituto ò stragiudiciale prodotta nell' atto, e notifficata | 2-8 |
| Per li depositi di carte ò dinaro che vengono fatti | 3=4 |
| Per sentenza contumaciale contro cadaun contumace | =8 |
| Per ogni sentenza interlocutoria in scriptis | 2-8 |
| Per copia | 1:4 |
| Per sentenza diffinitiva in scriptis data copia | 6-4 |
| Per ogni compromesso | 6-4 |
| Per ogni decreto d'approvazione | 6=4 |
| Per ogni scrittura di vendita ò società | 16- |
| Per depositi in off.o sdo la cuma | 1:12 |
| Per il lievo sdo la cuma | 1:12 |
| Per lettera di sindare | 1:12 |
| Per la Rel.ne | 1-4- |
| Per lettura processi e carte per causa | 1:12 |
| Per modula di spese & ogni causa | 2- |
| Per atto di appellazione, e notifica | 1=4 |

Nella Caduta di Venezia

Epigramma

Vergin, che mai nè adulteri, nè moglie
Connubio alcun non ebbe
E che vergine sempre ad altrui voglie
Per quattordici età mai non s'arrese
Oh; chi sognato l'avrebbe
Che dovesse morir di mal Francese.